

CRITERI PER LA FORMAZIONE, GESTIONE E UTILIZZO DELL'ELENCO DEI RILEVATORI – INTERVISTATORI PER IL SISTEMA DELLE INDAGINI STATISTICHE DELLA REGIONE MARCHE
--

Art.1 – Oggetto

L'Elenco regionale dei rilevatori – intervistatori statistici, di seguito denominato Elenco, contiene la lista dei soggetti ritenuti idonei a svolgere la funzione di rilevatore statistico nelle indagini svolte dalla struttura organizzativa regionale che, ai sensi della L.R. n. 6/99 e del D.lgs. 322/89, svolge le funzioni di Ufficio di Statistica della Regione e che attualmente è denominata Settore Controllo di Gestione e Sistemi Statistici. Le attività statistiche sono svolte dalla richiamata struttura in nome e per conto della Regione Marche e nell'ambito delle competenze e dei compiti previsti all'art. 7 della L.R. n° 6/99.

Art. 2 – Organizzazione dell'Elenco

L'Elenco è organizzato in sezioni con riferimento alle province marchigiane.
Ciascun rilevatore sarà presente unicamente in una delle sezioni provinciali, su indicazione del medesimo.

Art. 3 – Conservazione dell'Elenco

La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e il rinnovo dell'Elenco sono affidati alla struttura regionale indicata all'art.1.

L'elenco degli iscritti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e la relativa documentazione è conservata presso il Settore competente in materia.

Art. 4 – Applicazione dell'Elenco

L'Elenco costituisce il riferimento per l'assegnazione dell'incarico di rilevatore nelle indagini statistiche che la Regione Marche promuove o alle quali partecipa in relazione a tutti gli adempimenti a livello di Sistema Statistico Nazionale e Regionale. Per tali indagini è affidato, in maniera esclusiva, al Settore competente in materia l'utilizzo dell'Elenco secondo le modalità specificate nei successivi articoli del presente documento. Ai fini del presente documento si stabilisce che per "indagine statistica" si intendono le fasi, anche prese singolarmente, del processo di produzione del dato/informazione statistica di seguito elencate:

- ✓ progettazione,
- ✓ rilevazione,
- ✓ inserimento su supporto informatico,
- ✓ revisione e codifica centralizzata del materiale grezzo,
- ✓ elaborazione dei dati,
- ✓ controllo e verifica dei dati;
- ✓ supporto tecnico alla diffusione e produzione dei dati.

Hanno, inoltre, disponibilità di accedere all'Elenco, previa intesa con il Settore competente in materia, tutte le componenti istituzionali del Sistema Statistico Nazionale e Regionale nonché gli enti e organismi pubblici che ne facciano richiesta per esigenze di rilevazione statistica. A questi farà comunque carico la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'indagine e i conseguenti oneri.

Art. 5 – Requisiti di iscrizione

Sono ammessi nell'Elenco tutti coloro che alla data di scadenza della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato membro della UE;
- b) età non inferiore agli anni diciotto;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- d) essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria superiore;
- e) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate/ottime conoscenze informatiche (data entry, uso di internet, uso della posta elettronica).

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione, i candidati dovranno, inoltre, dichiarare se posseggono i seguenti requisiti facoltativi utili per le successive selezioni:

1. competenza informatica attestata dal conseguimento di almeno uno dei seguenti attestati:
 - certificato MOUS o MOS;
 - certificato ECDL: Patente Europea di Computer /ICDL o altra certificazione informatica riconosciuta da Ente Certificatore (tra le principali certificazioni informatiche - EIPASS, PEKIT, Cisco, VMware, EUCIP, UNIPASS);
 - attestato di frequenza e superamento di un corso di qualifica professionale per elaborazione dati o equivalente, non inferiore alle 300 ore;
 - attestato di superamento esame universitario in materia informatica;
2. competenza statistica attestata dall'aver espletato almeno un'indagine statistica prevista nel Programma Statistico Nazionale e/o Regionale o svolta per conto della Regione Marche, con dichiarazione certificata degli enti committenti.

Le domande di iscrizione all'Elenco dei rilevatori sono presentate alla Regione Marche con l'indicazione dei requisiti e di tutti gli elementi utili a tal fine, indicati nel bando predisposto dal Settore competente in materia.

Le domande presentate saranno sottoposte ai controlli previsti all'art. 71 del DPR 445/2000.

Una Commissione presieduta dal Dirigente del Settore competente in materia e nominata con apposito decreto dirigenziale esaminerà le domande pervenute e formerà l'elenco.

Con decreto del Dirigente del Settore competente in materia verrà approvato l'elenco che dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Ogni 2 anni verranno riaperti i termini per permettere l'iscrizione di nuovi soggetti. Contestualmente verrà richiesta ai rilevatori iscritti la volontà di rimanere iscritti nell'Elenco, ferma restando confermata la condizione di cui al punto c) dei requisiti essenziali. La conferma dovrà avvenire entro i termini comunicati, in caso di silenzio da parte del rilevatore, si procederà d'ufficio alla sua cancellazione.

Art. 6 – Aggiornamento dell'Elenco

Ai fini di una qualificazione continua dell'Elenco dei rilevatori della Regione Marche, si dispone che, nella vigenza dell'Elenco stesso, per i rilevatori iscritti possono essere recepiti gli incrementi di professionalità acquisiti e sottoelencati:

- a) conseguimento di laurea;
- b) conseguimento di almeno uno dei seguenti attestati:
 - certificato MOUS o MOS;

- certificato ECDL: Patente Europea di Computer /ICDL o altra certificazione informatica riconosciuta da Ente Certificatore (tra le principali certificazioni informatiche - EIPASS, PEKIT, Cisco, VMware, EUCIP, UNIPASS);
- attestato di frequenza e superamento di un corso di qualifica professionale per elaborazione dati o equivalente, non inferiore alle 300 ore;
- attestato di superamento esame universitario in materia informatica;

c) attuazione di indagini statistiche previste nel Programma Statistico Nazionale e/o Regionale o svolte per conto della Regione Marche con dichiarazione certificata degli enti committenti.

Gli aggiornamenti verranno fatti su richiesta espressa del rilevatore ad eccezione di quelli relativi all'espletamento di indagini per conto della Regione Marche che verranno eseguiti d'ufficio entro trenta giorni dal rilascio dell'attestato da parte della struttura.

La richiesta dovrà essere formulata sottoforma di dichiarazione sostitutiva, di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e potrà essere inoltrata alla Regione Marche - Settore Controllo di Gestione e Sistemi Statistici compilando l'apposito modulo scaricabile al seguente link: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Statistica/Elenco-dei-Rilevatori#Elenco-in-vigore> e trasmettendolo all'indirizzo mail ivi indicato.

Le richieste formulate potranno essere sottoposte ai controlli previsti all'art. 71 del DPR 445/2000.

Il Settore competente in materia provvederà agli aggiornamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo eventuali interruzioni sospensive del procedimento per verifiche, regolarizzazioni o completamenti delle richieste. Decorso 30 giorni dal ricevimento delle richieste, al netto delle eventuali sospensive, l'aggiornamento diventerà operativo e valido ai fini delle successive selezioni.

Art. 7 – Utilizzo dell'Elenco per un'indagine

Per ogni indagine con apposito decreto del Dirigente del Settore competente in materia in relazione alle caratteristiche tematiche, tecniche e territoriali dell'indagine stessa verranno stabiliti criteri di selezione e ordinamento dei rilevatori dell'Elenco da incaricare per l'attuazione dell'indagine.

I criteri di selezione saranno individuati dal responsabile del processo informativo – statistico di settore inerente all'indagine con riferimento a concetti di indirizzo della preparazione teorica, di professionalità, di esperienza, di competenza territoriale e quanto altro ritenuto utile al buon esito dell'indagine. Per l'ordinamento si farà riferimento a criteri oggettivi e/o colloqui di valutazione e/o tecniche di ordinamento casuale sulla base di metodologie statistiche.

Con decreto del Dirigente del Settore competente in materia verrà nominata una Commissione delegata ad applicare i criteri approvati dal Dirigente e di pervenire alla formazione di un elenco ordinato di rilevatori incaricabili.

Il Settore competente in materia convoca in maniera formale un numero di rilevatori selezionati adeguato al numero di unità da rilevare, alla complessità dell'indagine e comunque sufficiente a garantire la successiva assegnazione dell'incarico ai rilevatori necessari.

Il Settore competente in materia raccoglie le disponibilità all'incarico dei rilevatori contattati, applicando in caso di indisponibilità o irreperibilità il criterio di scorrimento.

L'assegnazione dell'incarico avviene sulla base delle disponibilità raccolte e in relazione alle necessità numeriche dell'indagine.

All'atto dell'accettazione di ciascun incarico, al rilevatore verrà chiesto di confermare il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

Art.8 – Stipula del contratto e compenso

Il Dirigente del Settore competente in materia assegna l'incarico ai rilevatori e stipula un contratto di prestazione d'opera (art. 2222 c.c.), secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 2439 del 12/10/98.

Con il contratto vengono determinati le modalità, le condizioni e il compenso delle prestazioni richieste.

Art.9 – Obblighi degli iscritti all'elenco

È a carico dei rilevatori iscritti nell'elenco comunicare al Settore competente in materia eventuali variazioni di residenza e/o domicilio, di recapito telefonico e di e-mail, nonché la perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco.

Il rilevatore iscritto nell'Elenco che intende cessare l'iscrizione ha l'obbligo di darne comunicazione al Settore competente in materia.

I rilevatori dell'Elenco nello svolgimento dell'attività sono tenuti a rispettare le disposizioni per la tutela della riservatezza ai sensi della D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e per la tutela del segreto statistico, di cui agli artt. 8 e 9 del D.lgs. n° 322/89 e successive modifiche e integrazioni.

Art.10 – Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'Elenco del rilevatore è disposta:

- a) nel caso di istanza scritta del rilevatore;
- b) nel caso venga a mancare uno dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Elenco;
- c) nel caso di silenzio del rilevatore alla richiesta di riconferma dell'iscrizione all'Elenco.

Il rilevatore è tenuto ad un comportamento professionale e diligente, pertanto, in caso di omissione, è prevista la cancellazione d'ufficio dall'Elenco, nei seguenti casi:

- a) qualora il rilevatore, a cui sia stato assegnato formalmente l'incarico di rilevazione, revochi per n° 2 volte la propria disponibilità per motivi a lui imputabili e non oggettivamente giustificabili, prima della firma del contratto;
- b) nel caso in cui il rilevatore, dopo la firma del contratto, per n° 1 volta non porti a termine la prestazione contrattuale per motivi a lui imputabili e non oggettivamente giustificabili.

Una nuova iscrizione può essere comunque richiesta in occasione della riapertura biennale dell'Elenco.

Art.11 – Tutela della riservatezza e segreto statistico

Il rilevatore è vincolato al segreto d'ufficio e al segreto statistico ai sensi degli art. 8 e 9 del D.lgs. n. 322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica) e successive modifiche; sono altresì soggetti alla normativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 e dal codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

Il rilevatore è inoltre soggetto, in quanto incaricato di pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.

Sono fatti salvi altri eventuali obblighi previsti da norme e regolamenti, in corrispondenza a specifiche indagini e rilevazioni per fini statistici.

Art.12 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003

Sarà obbligo del Dirigente del Settore competente in materia di informare gli interessati, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/03, sulla conservazione e trattamento dei dati personali forniti al momento dell'iscrizione.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Marche.